



COMUNE DI PARTANNA
Provincia di Trapani

Originale di Ordinanza Sindacale

N. 82 del 29-12-2015

OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio comunale

IL SINDACO

Premesso:

- che è consuetudine sempre più diffusa festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con lo scoppio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- che , ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità causati alle persone che dall'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita in quanto, trattandosi sempre di materiali esplosivi sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia , sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

Dato atto che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le minime precauzioni di utilizzo;

Che il verificarsi di tali episodi, seppur rientranti nell'ambito di tradizioni e abitudini consolidate, si rilevano dannosi sia per gli animali domestici sia per i volatili che tradizionalmente vivono nell'ambiente urbano, poiché il fragore dei botti, petardi e fuochi di artificio causano gravi pregiudizi sotto il profilo del benessere fisico ed etologico oltre che per la salute pubblica;

Considerato che l'amministrazione comunale ritenendo non sufficiente il ricorso ai soli metodi coercitivi, intende appellarsi al senso di responsabilità individuale, buon senso e sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la propria sicurezza e quella degli altri;

Ritenuto necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 152 del 3.4.2006 e ss.mm.ii;

- la circolare 11.01.2001 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- la Legge 24.07.2008 n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008 n. 92;
- la Legge n. 689/1981;
- gli artt. 7bis,50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000;

Ritenuto di dover adottare idoneo provvedimento a tutela della pubblica e privata incolumità, dandone preventiva informazione al Prefetto di Trapani, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, 4° comma, seconda parte, del D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA

- 1) E' vietato fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, all'interno di scuole, condomini, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, negli spazi pubblici quali parchi, piazze, strade dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando inoltre che i botti cosiddetti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.
- 2) Non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque situazioni di pericolo, in caso di utilizzo maldestro.
- 3) La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, di un importo compreso da € 25,00 ad € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa legge n. 689/1981.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio nonché sul sito istituzionale, e con standard di immediata visibilità dandone massima diffusione attraverso gli organi di stampa a rilevanza territoriale, i social utilizzati dall'amministrazione comunale e comunicato stampa.

Ai fini dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso a:

- Prefettura di Trapani
- Comando di Polizia Municipale
- Questura di Trapani
- Comando dei Carabinieri di Partanna

IL SINDACO
NICOLÒ CATANIA


